

CIRCOLARE N. 12
10 MARZO 2015

Obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione dal 31.03.2015

© Copyright 2015 Acerbi & Associati®

La Finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ha introdotto all'art. 1 commi da 209 a 214, l'obbligo che ogni fattura destinata alle PA debba essere emessa in formato elettronico.

Le PA interessate dall'obbligo non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e soprattutto non possono procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma elettronica.

Per un commento ed una analisi operativa, si rimanda alla circolare di Studio n. 16/2014.

In particolare il comma 209 prevede, *"al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili"*, che l'**emissione**, la **trasmissione**, la **conservazione** e l'**archiviazione** delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche *"deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica"* attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Con successivi decreti ministeriali sono state poi definite le disposizioni attuative previste dalla L. n. 244/2007. Con un primo decreto (DM 7 marzo 2008) si è provveduto ad identificare nell'Agenzia delle Entrate il soggetto chiamato ad agire in qualità di gestore del Sistema di Interscambio (mediante SOGEI in qualità di struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica del SDI).

Il DM 3 aprile 2013 n. 55 ha invece stabilito la data di decorrenza e le regole da seguire per l'emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica verso la P.A., definendo anche le specifiche tecniche da seguire per la preparazione e la trasmissione delle fatture elettroniche.

Le date di decorrenza dell'obbligo, sono le seguenti:

- 6 giugno 2014 la data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti previdenziali, censiti nell'elenco Istat;

- **al 31 marzo 2015 la scadenza per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, tra cui anche le Camere di Commercio.**

Viene previsto, comunque, un trimestre di transizione (dal 01.04.2015 fino al 30.06.2015), necessario per far fronte ai pagamenti delle fatture cartacee già emesse.

Il processo di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione prevede:

- la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo *standard* pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it;
- la firma della fattura da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
- l'invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all'ufficio destinatario dell'Ente pubblico;
- la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dal Sistema di Interscambio a fronte dell'esito della trasmissione della fattura;
- la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

1. L'emissione della fattura elettronica

Gli enti della Pubblica Amministrazione hanno già inserito sul portale Ipa (www.indicepa.gov.it) l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo un **codice identificativo univoco** che è stato comunicato ai fornitori (è anche reperibile sul sito web indicato): il codice univoco costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori devono inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Oltre ai dati fiscali obbligatori, devono essere presenti nel formato della fattura elettronica laddove richiesti anche i codici **Cig** e **Cup** secondo quanto previsto dall'art. 25 D.L. n. 66/2014.

La fattura elettronica richiede l'apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente che attesta la data, l'autenticità della provenienza della fattura e l'integrità del suo contenuto e del riferimento temporale. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/sid>), che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della Pubblica Amministrazione e gli uffici degli Enti locali.

Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad **intermediari abilitati** per gestire l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Nell'interazione con il Sistema di Interscambio, l'intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell'operatore economico e/o dell'Amministrazione pubblica. Gli intermediari che interagiscono con il Sistema di Interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo possono optare per il "Flusso semplificato" descritto nella sezione *File*, fatture e messaggi del sito www.fatturapa.gov.it.

Il Sistema di Interscambio (SdI) è gestito dall'Agenzia delle Entrate, che provvede ad indirizzare le fatture elettroniche agli uffici delle pubbliche amministrazioni destinatarie. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata;
- attraverso una interfaccia *web* (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate);
- mediante i servizi di cooperazione applicativa su rete *internet*;
- mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare la annotazione dell'assolvimento della stessa ai sensi dell'art. 6 D.M. 17 giugno 2014 con il pagamento dell'imposta relativa alle fatture emesse che deve avvenire in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. La R.M. n. 106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo 2501 utile al versamento mediante modello F24 dell'imposta di bollo.

2. La contabilizzazione e la conservazione delle fatture elettroniche

Le **fatture elettroniche** che vengono trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio devono essere **obbligatoriamente conservate in modalità elettronica**. Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 le fatture elettroniche devono essere conservate in modo sostitutivo entro il termine di 3 mesi dalla scadenza prevista per l'invio telematico della dichiarazione annuale (per le fatture elettroniche emesse già nel corso del periodo di imposta 2014 il termine per la conservazione coincide con il 31 dicembre 2015). Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento deve essere data evidenza di avere adottato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

In presenza di emissione di fatture elettroniche, la C.M. n. 36/E del 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate consente la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro

sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico. Pertanto, al fine di gestire separatamente la conservazione in modalità informatica della fatture elettroniche emesse, è consigliabile adottare diversi registri sezionali Iva, per le fatture tradizionali e per le fatture elettroniche.

Le fatture cartacee ed elettroniche hanno serie di numerazione diverse e devono essere annotate in registri sezionali diversi.

In termini pratici significa che le fatture appartenenti allo stesso sezionale Iva, e quindi con stessa numerazione progressiva, devono essere tutte conservate nella stessa modalità. Ne consegue che, avendo le fatture elettroniche l'obbligo della conservazione sostitutiva, le fatture appartenenti ad un sezionale Iva in cui sia registrata anche una sola fattura elettronica dovranno necessariamente essere tutte conservate in modalità elettronica. Per evitare ciò, le fatture elettroniche hanno una propria serie di numerazione (ad es. "1/PA", "2/PA", ecc.), vanno annotate in un registro sezionale (che si chiamerà ad es. "Fatture elettroniche PA", e che accoglie unicamente le registrazioni Iva delle fatture elettroniche) e sono conservate in modalità elettronica.

Naturalmente per l'attivazione della diversa serie di numerazione, dei registri sezionali, del registro riepilogativo ai fini della liquidazione periodica dell'Iva è opportuno contattare la casa di software.

Inoltre, **entro 30 gg. dall'attivazione del servizio deve essere comunicato all'Agenzia entrate il luogo di conservazione delle scritture contabili/fatture elettroniche** (presso cioè il delegato al procedimento di conservazione – i relativi dati vi saranno forniti dal gestore del servizio).

3. La Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc)

Il Sistema di Interscambio, una volta ricevute correttamente le fatture elettroniche, invia i dati ad un'altra piattaforma predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. L'abilitazione da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione a tale Piattaforma è facoltativa e gratuita: qualora si abilitino, i creditori possono verificare le fasi del ciclo di vita dei crediti commerciali:

- l'invio della fattura da parte del creditore;
- la ricezione della fattura da parte della P.A.;
- la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
- la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- il pagamento della fattura da parte della P.A.

Per favorire lo smobilizzo dei crediti gli uffici pubblici sono tenuti a certificare, su istanza del creditore, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Possono accreditarsi alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>) sia il titolare del credito che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (ad esempio, consulenti). La certificazione del credito consente all'impresa creditrice di scegliere se:

- attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata sulla certificazione;
- chiedere un'anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;

- chiedere all'Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da adesione a forme deflattive del contenzioso.

4. Obbligo esteso a tutte le Pubbliche Amministrazioni dal 31 marzo 2015

Dal 31 marzo 2015 l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione si estende a tutte le Amministrazioni dello Stato, e non solo a quelle inserite nel Conto economico consolidato pubblicato annualmente dall'ISTAT; è quanto chiarito dalla Circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 09 marzo 2015 (allegata di seguito alla presente).

Con la circolare n. 1/DF/2015 citata viene precisato che l'ambito soggettivo della "fatturaPA" deve essere esteso, oltre che agli enti e ai soggetti indicati nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT e alle Autorità indipendenti, a *"tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI"*.

In particolare, i destinatari dell'obbligo di fatturazione sono individuati da tre provvedimenti normativi, unendo le previsioni dei quali risultano complessivamente essere:

Norma di legge	Amministrazioni incluse
Articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001	Tutte le Amministrazioni dello Stato
	Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed istituzioni educative
	Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
	Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni
	Istituzioni universitarie
	Istituti autonomi case popolari
	Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e loro associazioni
	Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
	Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale
	ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)
	Agenzie di cui D. Lgs. n. 300/1999
Articolo 1, comma 2, Legge n. 196/2009	I soggetti contenuti nell'elenco ISTAT pubblicato in Gazzetta Ufficiale ogni anno entro il 30 settembre
	Le Autorità indipendenti
Articolo 1, comma 209, Legge n. 244/2007	Le amministrazioni autonome (riconducibili a quelle individuate nell'elenco Istat)

Dal prossimo 31 marzo, dunque, tutte le Amministrazioni pubbliche non potranno più accettare dai propri fornitori di beni/servizi fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e procedere al relativo pagamento, neppure parzialmente, finché non riceveranno la fattura in formato elettronico conforme ai requisiti previsti dal DM n. 55/2013.

Decorrenza	Obbligo di fatturazione elettronica verso:
6 dicembre 2013	Tutte le Amministrazioni, che su base volontaria hanno assunto specifici accordi con i propri fornitori
6 giugno 2014 (12 mesi dall'entrata in vigore del DM n. 55/2013)	Ministeri Agenzie Fiscali Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
31 marzo 2015 (l'art. 25, comma 1 del DL n. 66/2014 ha previsto l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della generalità delle altre Amministrazioni pubbliche rispetto al termine originario del 6 giugno 2015)	Tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese quelle locali

L'elenco completo degli enti tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica è disponibile al link:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/elenco_ISTAT.htm



Circolare n. 1

Roma, 9 marzo 2015

OGGETTO: Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica – Circolare interpretativa

1. *Premessa* 1
2. *Ambito soggettivo e date di decorrenza* 1

1. Premessa

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, commi da 209 a 214, e s.m.i., introduce nell'ordinamento italiano l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

A tal fine istituisce il Sistema di interscambio (SdI) quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione¹ e demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la regolamentazione attuativa.

In ossequio a tali previsioni il DM 3 aprile 2013, n. 55, definisce una serie di regole tecniche e individua, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica.

2. Ambito soggettivo e date di decorrenza

Come appena richiamato in premessa, tra i compiti che la legge 244/2007 demanda alla regolamentazione attuativa figura quello di individuare le date di

¹ La legge 244/2007 stabilisce, al comma 211 dell'art. 1, che "La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie"

decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica². Nel dare attuazione a tale disposto il DM 3 aprile 2013, n. 55, individua, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica.

In particolare, le classi di pubbliche amministrazioni cui si riferisce l'articolo 6 del DM 55/2013 sono quelle di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) entro il 30 settembre. Questo riferimento ha indotto alcuni a ritenere che l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica potesse circoscriversi alle amministrazioni inserite nel citato elenco ISTAT, e numerose richieste di chiarimento sono pervenute in tal senso.

Al riguardo, si deve necessariamente fare riferimento, come richiamato anche dall'articolo 1, comma 2, del DM 55/2013³, a quanto disposto dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244⁴, che individua quali destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome.

L'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 7, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, richiama, oltre agli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, le Autorità indipendenti e, comunque, le

² La legge 244/2007 prevede, all'art. 1 comma 213, lettera g) che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, siano definite la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica

³ L'art. 1, comma 2, del DM 55/2013 riporta: *Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite «amministrazioni».*

⁴ L'art. 1, comma 209, della legge 244/2007 riporta: *Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁵.

A sua volta l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individua: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

Ripercorrendo a ritroso la serie di riferimenti normativi appena riportata, è evidente come sia possibile stabilire che i destinatari dell'obbligo di fatturazione siano quelli risultanti dall'unione dei soggetti individuati da tutti i provvedimenti richiamati. Più in dettaglio, l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, risulta determinato come indicato nella seguente Tabella 1:

⁵ L'art. 1, comma 2, del DLgs 165/2011 riporta: *Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.*

Tabella 1: Amministrazioni destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica

<p><u>Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:</u></p> <ul style="list-style-type: none">– tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.
<p><u>Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:</u></p> <ul style="list-style-type: none">– i soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, e le Autorità indipendenti.
<p><u>Soggetti di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:</u></p> <ul style="list-style-type: none">– le amministrazioni autonome.

È appena il caso di sottolineare come questo lungo elenco di soggetti, il più delle volte rappresentativi di categorie di amministrazioni, presenti ampissime aree di sovrapposizione. Il richiamato articolo 1, comma 2, del DM 55/2013 si riferisce alla totalità dei soggetti sopra elencati col termine “amministrazioni”.

Quanto poi alle date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'articolo 6 del DM 55/2013 individua, tenuto conto della data di entrata in vigore del medesimo decreto, le seguenti:

comma 1: 6 dicembre 2013, per l'avvio volontario previo accordo con i fornitori;

comma 2: 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell'elenco ISTAT⁶;

comma 3: 6 giugno 2015, per tutte le altre amministrazioni, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244⁷.

Con riferimento al comma 3, si richiama la circostanza che le amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono le amministrazioni locali. Viene dunque individuata la data del 6 giugno 2015 per le tutte le rimanenti amministrazioni soggette all'obbligo di fatturazione elettronica, tranne quelle locali, per le quali il richiamato articolo 1, comma 214, della legge 244/2007 rimandava a successivo decreto ministeriale.

Il termine di cui al comma 3 è stato successivamente anticipato al 31 marzo 2015 dall'articolo 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66⁸, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

Inoltre, il citato articolo 25, comma 1, del D.L. 66/2014 ha fissato al 31 marzo 2015 anche la data di decorrenza per le amministrazioni locali, per la cui individuazione la legge 244/2007 rimandava a successivo decreto ministeriale.

Al riguardo, si ritiene che il riferimento alle amministrazioni locali dell'articolo 1, comma 214, della legge 244/2007 sia da ricondurre alle amministrazioni locali individuate come tali nel più volte citato elenco ISTAT.

⁶ L'art. 6, comma 2, del DM 55/2013 fa riferimento all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno. Si veda, ora, l'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

⁷ L'art. 1, comma 214, della legge 244/2007 riporta: *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209.*

⁸ L'articolo 25, comma 1, del D.L. 66/2014 riporta: *Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.*

Per comodità di lettura, l'individuazione delle date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, nei termini appena chiariti, è riportata nella seguente Tabella 2, nella quale col termine *amministrazioni* si intende la totalità delle amministrazioni riportate in Tabella 1.

Tabella 2: Date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica

Classi di amministrazioni	Data di decorrenza
Tutte le <i>amministrazioni</i> , su base volontaria e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori	6 dicembre 2013
Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell'elenco ISTAT	6 giugno 2014
Tutte le rimanenti <i>amministrazioni</i> , incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell'elenco ISTAT	31 marzo 2015

Il Direttore Generale delle Finanze

Fabrizia Lapecorella

Il Capo del Dipartimento
della Funzione Pubblica

Pia Marconi

